



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 05/06/2019

**OGGETTO:PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE
(AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.) - REVOCA ORD. SIND.
N. 10 DEL 14/05/2019 E SOSTITUZIONE CON LA PRESENTE**

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara *Culex* spp;

Considerato che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

Dato atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre: che la **lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria**, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti nell'incontro convocato il 30 aprile u.s. (P.G. 0033953/2019) ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute (P.G. 0040034/2019);

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Davide Drei il 05/06/2019 00:00:00, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 51170 del 05/06/2019. Ordinanza numero 13 del 05/06/2019.

Vistata da: Michele Pini il 05/06/2019 00:00:00

Dato atto che il Comune di Forlì, in seguito alle comunicazioni di cui sopra, ha emesso propria ordinanza sindacale n. 10 il 14 maggio 2019;

Considerato che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 785 del 20/05/2019 ha approvato il "*Piano regionale di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi - anno 2019*" apportando alcune modifiche alle precedenti comunicazioni, trasmesse con nota dell'Assessorato alle Politiche per la Salute il 31/05/2019 ed assunta con P.G. 0049404/2019;

Considerato che, in seguito alle modifiche apportate, si ritiene di revocare la precedente ordinanza sindacale n. 10 del 14/05/2019 e sostituirla con il presente atto;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti:

- il Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 "*Approvazione Testo Unico delle leggi sanitarie*";
- la legge regionale del 4 maggio 1982, n. 19 "*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica*" e successive modificazioni ;
- la legge del 23 dicembre 1978, n. 833 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e successive modificazioni;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulcidi contro le zanzare 2019";
- l'art. 186 "*Lotta contro le zanzare*" del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 aprile 2007;

DISPONE

la revoca della precedente ordinanza sindacale n. 10 del 14/05/2019, che viene sostituita dalla presente ordinanza;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.

La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Davide Drei il 05/06/2019 00:00:00, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 51170 del 05/06/2019. Ordinanza numero 13 del 05/06/2019.

Vistata da: Michele Pini il 05/06/2019 00:00:00

alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. **evitare** che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. **eseguire all'interno dei cimiteri comunali e parrocchiali**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, il riempimento con sabbia umida dei vasi portafiori; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. **eseguire da parte dei conduttori** di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;

ORDINA ALTRESI'

1. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 (cinque) giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO" (Allegato 1)
 - al **Comune di Forlì - Unità Tematiche Animali** all'indirizzo **via Ravegnana n. 274 - CAP 47122**, oppure tramite **fax** al n. **0543-723815** o, infine, mediante **PEC** all'indirizzo: **comune.forli@pec.comune.forli.fc.it**
 - al **Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl della Romagna - U.O. Igiene Sanità Pubblica di Forlì**, all'indirizzo **via della Rocca n. 19 - CAP 47121**, oppure tramite **fax** al n. **0543-738781** o, infine, mediante **PEC** all'indirizzo **ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it**

La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato 1-bis) e disporre con congruo anticipo (**almeno 48 ore prima**) l'affissione di apposti avvisi (secondo il modello Allegato 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata.
2. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle **"Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019"**;

In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;

- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune, qualora non si conosca o non si riesca a contattare l'apicoltore, deve essere data preventiva comunicazione, **almeno 5 (cinque) giorni prima del trattamento**, all'Associazione Romagnola Apicoltori al seguente indirizzo e-mail: info@arapicoltori.com o PEC:ara@pec.confcooperative.it
- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

3. AI PROPRIETARI E/O GESTORI O COMUNQUE A CHI HA DISPONIBILITÀ DI AREE SOGGETTE A SOMMERSIONI, QUALI:

1. **bacini per il deposito di acqua;**
2. **scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla;**
3. **aziende faunistico-venatorie;**
4. **coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale;**
5. **maceri, valli e chiari da caccia;**

DI

a) comunicare preventivamente al COMUNE DI FORLÌ l'avvio delle operazioni di allagamento e comunque le variazioni significative del livello d'acqua, sia esso in accrescimento che in diminuzione; la comunicazione deve essere inviata, tramite fax, al SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - UNITA' TEMATICHE ANIMALI almeno **5 (cinque) giorni** prima (**fax. 0543-723815 - attivo h24**), per consentire ai tecnici incaricati di effettuare i necessari controlli, allo scopo di evitare l'insorgere di focolai di zanzare;

b) eseguire nelle zone allagate, verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel "*Piano Regionale Arbovirosi 2019*"

4. A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA di consentire l'accesso alle aree private, esclusivamente nell'area esterna all'abitazione/fabbricato, del personale incaricato delle attività di lotta e controllo delle zanzare, riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento, nonché del personale del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF (Unione di Comuni della Romagna Forlivese), del Comune di Forlì e dell'Azienda USL della Romagna (Dipartimento di Sanità Pubblica) incaricati della vigilanza.

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Davide Drei il 05/06/2019 00:00:00, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 51170 del 05/06/2019. Ordinanza numero 13 del 05/06/2019.
Vistata da: Michele Pini il 05/06/2019 00:00:00

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall'art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

DISPONE

- che il presente provvedimento sostituisce la precedente ordinanza n. 10 del 14/05/2019 ed è **in vigore fino al 31 ottobre 2019**; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF, il Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda USL della Romagna, le Guardie Ecologiche Volontarie (raggruppamento di Forlì) nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate; precisamente almeno una delle seguenti documentazioni:

1. documenti di acquisto dei prodotti (fatture, scontrini, ecc.);
2. oppure gli attestati di avvenuta esecuzione dei trattamenti e di bonifica, rilasciati da imprese specializzate, quali fatture oppure autodichiarazione dell'impresa;
3. oppure esibendo le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolte in apposita scheda;
4. in caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo vigilante che ha eseguito l'accertamento, entro 5 (cinque) giorni dallo stesso. Inoltre è consentita, la produzione di ogni idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti;

- che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito del Comune e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo della sua validità, nonché trasmesso tramite Pec o notificato alle associazioni di categoria e agli uffici direttamente interessati per la sua massima diffusione, come da elenco allegato al presente atto (Allegato "A");

- che copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Forlì.

DISPONE ALTRESI'

- che in presenza di casi sospetti od accertati di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari (Chikungunya, Dengue, West Nile, Zika e altri arbovirus), segnalati dall'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì, il Comune provvederà ad attivare entro 24 ore dalla segnalazione i trattamenti previsti secondo le indicazioni contenute nel "*Piano di sorveglianza e controllo malattie West Nile, Chikungunya, Dengue e altri arbovirus*" della Regione Emilia Romagna, effettuando direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, allo scopo si precisa:

- il Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune, attiva e coordina le ditte incaricate per la rimozione dei focolai larvali e l'esecuzione dei trattamenti adulticidi; allerta

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Davide Drei il 05/06/2019 00:00:00, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 51170 del 05/06/2019. Ordinanza numero 13 del 05/06/2019.

Vistata da: Michele Pini il 05/06/2019 00:00:00

l'Ufficiale di turno del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF; predisporre la bozza dei volantini d'informazione alla cittadinanza da trasmettere alla Polizia Municipale; controllare e verificare l'esecuzione di quanto richiesto dall'informativa pervenuta dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna;

- le ditte incaricate devono: prontamente organizzarsi per effettuare un sopralluogo della zona d'intervento; comunicare al referente comunale eventuali macro-problematiche riscontrate; coordinarsi con l'ufficiale di turno della Polizia Municipale per l'assistenza alla viabilità; programmare l'esecuzione dei trattamenti con mezzi e personale adeguato alla zona d'intervento; rispettare le modalità di esecuzione della disinfestazione emanate dalla Regione Emilia Romagna; collaborare con i referenti del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna; gli operatori devono accertarsi, durante l'esecuzione dei trattamenti, dell'assenza di persone e di animali ed inoltre che le finestre e le porte delle abitazioni interessate, dove il prodotto può arrivare, siano chiuse; gli operatori devono adottare gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) compresi anche repellenti anti-zanzare ed inoltre, prestare la massima diligenza e correttezza, in particolare nei trattamenti delle aree private (porta-porta); comunicare prontamente al referente comunale e all'U.O. Igiene Pubblica di Forlì eventuali sospensioni dovute ad eventi atmosferici avversi (pioggia, temporale, vento oltre i 3 (tre) metri al secondo); rilasciare prontamente al referente comunale, una documentazione relativa agli interventi effettuati, indicando: vie interessate e numeri civici, data del trattamento, prodotto utilizzato, eventuali note esplicative;
- Il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF si attiva nell'affissione degli avvisi predisposti dal Servizio Ambiente e Protezione Civile per l'informazione alla cittadinanza dei giorni ed orari dei trattamenti; si coordina, con le ditte incaricate, in base alla zona d'intervento, per la predisposizione del servizio di assistenza alla viabilità, sia durante i trattamenti notturni, sia durante la rimozione dei focolai nelle operazioni porta-porta delle aree private;
- alla cittadinanza presente nella zona indicata dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna e segnalata dagli avvisi informativi, di collaborare con gli addetti alla disinfestazione e di non ostacolare senza grave motivo le operazioni di trattamento; di non precludere il loro ingresso nelle aree private per la rimozione dei focolai e i relativi trattamenti;
- in presenza di ulteriori e diverse segnalazioni, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna, di casi sospetti od accertati di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani, ospedali o simili, il Comune provvederà, oltre all'esecuzione dei trattamenti di competenza, all'emanazione, se del caso, di separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune;

- che sono allegati alla presente ordinanza:

Allegato "A": Elenco destinatari per capillare diffusione nel territorio comunale

Allegato 1: Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti pericolosi pubblici

Allegato 1-bis: Dichiarazione di trattamento adulticida

Allegato 2: Avviso di trattamento adulticida in area privata

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Davide Drei il 05/06/2019 00:00:00, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 51170 del 05/06/2019.

Ordinanza numero 13 del 05/06/2019.

Vistata da: Michele Pini il 05/06/2019 00:00:00

Il Sindaco
Davide Drei

documento sottoscritto digitalmente